

- d) le date relative all'esecuzione del contratto, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2;
- e) le condizioni da determinare per quanto riguarda la quantità minima di prodotto per partita;
- f) le misure di controllo, concernenti in particolare la natura degli ammassi e la concordanza tra quantità ammassate e quantità dichiarate.

2. Qualora la situazione del mercato della Comunità lo richieda, può essere deciso che gli organismi d'intervento faranno procedere alla reimmissione sul mercato, in tutto o in parte, del burro ammassato o della crema giacenti all'ammasso.

Articolo 10

1. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato per la Comunità tenendo conto delle spese di

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

REGOLAMENTO (CEE) N. 986/68 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1968

che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la concessione di

ammasso e dello sviluppo prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro d'ammasso.

Qualora, al momento dello svincolo dall'ammasso, il mercato dovesse aver subito una evoluzione sfavorevole che non era prevedibile, l'ammontare dell'aiuto può essere maggiorato.

2. L'importo dell'aiuto può essere modificato per i contratti da stipulare se la situazione del mercato lo esige.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere prodotti nella Comunità e destinati all'alimentazione degli animali; che per finalità di controllo è necessario prevedere che l'aiuto può essere concesso solo per il latte scremato che sia prodotto nell'azienda agricola in cui viene utilizzato per l'alimentazione degli animali, sia differenziato secondo modalità da determinare, ovvero sia incorporato negli alimenti composti; che per gli stessi motivi è necessario prevedere che l'aiuto può essere concesso solo per il latte scremato in polvere denaturato o utilizzato per l'alimentazione degli animali;

considerando che qualora dovesse essere fissato un prezzo massimo per il latte scremato, sarebbe opportuno subordinare la corresponsione dell'aiuto alle latterie per detto prodotto alla condizione che esse

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

percepiscano per il latte scremato trasformato, un prezzo che non superi il prezzo massimo in parola; che tale prezzo massimo dovrebbe essere inteso a garantire la realizzazione degli obiettivi dell'aiuto, cioè a far sì che la massima quantità possibile di latte scremato venga utilizzata, sotto forma liquida, per l'alimentazione degli animali; che il prezzo massimo in questione dovrebbe essere fissato ad un livello tale da salvaguardare l'incentivazione dell'utilizzazione del latte scremato nell'alimentazione degli animali; che, per i suddetti motivi, occorrerebbe stabilire detto prezzo tenendo conto delle misure di intervento per il latte scremato e il latte scremato in polvere, nonché dei prezzi degli alimenti per animali comparabili;

considerando che, per assicurare che detti prodotti siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, è opportuno subordinare la corresponsione dell'aiuto, per quanto riguarda il latte scremato, alla prova che esso è stato utilizzato per l'alimentazione degli animali o per la fabbricazione di alimenti composti e, per quanto riguarda il latte scremato in polvere, alla prova che esso è stato denaturato o utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti;

considerando che per motivi tecnici ed amministrativi è opportuno prevedere che ogni Stato membro designi l'organismo d'intervento competente per l'attuazione della regolamentazione sugli aiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) *Latte:*

il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche, al quale non siano state fatte aggiunte e al massimo sia stata tolta una parte della materia grassa;

b) *Latte scremato:*

il latte con un tenore in grassi dello 0,10 % al massimo;

c) *Latte scremato in polvere:*

il latte in polvere con un tenore in grassi dell'1,5 % al massimo.

Articolo 2

1. Sono concessi aiuti per:

a) il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, differenziato rispetto ad un altro latte scre-

mato secondo modalità da definire e venduto alle aziende ove è utilizzato per l'alimentazione degli animali ad un prezzo non superiore al prezzo massimo del latte scremato, qualora questo dovesse essere fissato;

- b) il latte scremato che sia stato utilizzato per l'alimentazione degli animali nelle aziende ove è stato prodotto;
- c) il latte scremato in polvere che sia stato denaturato secondo metodi da determinare;
- d) il latte scremato in polvere e il latte scremato prodotto e lavorato in una latteria, che siano stati utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti. L'aiuto per un quantitativo determinato di latte scremato utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti è uguale a quello che sarebbe concesso per il quantitativo di latte scremato in polvere ottenuto dalla trasformazione del suddetto quantitativo di latte scremato.

2. La lavorazione in latteria, di cui al paragrafo 1, comprende almeno le operazioni di purificazione, di pastorizzazione e di refrigerazione del latte.

3. Il prezzo massimo di cui al paragrafo 1 è fissato tenendo conto:

- a) del valore del latte scremato risultante dal prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere,
- b) dell'aiuto per il latte scremato e
- c) dei prezzi degli alimenti per animali comparabili.

4. Gli alimenti composti di cui al paragrafo 1 devono rispondere a determinati requisiti minimi di composizione.

Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto viene corrisposto dall'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio:

- ha sede la latteria che ha consegnato il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali all'azienda che lo utilizza,
- ha sede l'azienda di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b),
- ha sede l'azienda che ha proceduto alla denaturazione del latte scremato in polvere o che lo ha utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti o
- ha sede l'azienda che ha utilizzato il latte scremato per la fabbricazione di alimenti composti.

Tuttavia, durante le campagne lattiere 1968/1969 e 1969/70, qualora il latte scremato in polvere prodotto da uno Stato membro sia denaturato o sia utilizzato nella fabbricazione di alimenti composti sul territorio di un altro Stato membro, il primo Stato membro è autorizzato a corrispondere l'aiuto.

2. L'importo dell'aiuto viene corrisposto soltanto dopo che sia stata fornita la prova:

- che il latte scremato è utilizzato per l'alimentazione degli animali o per la fabbricazione di alimenti composti,
- che il latte scremato in polvere è denaturato o è utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

3. Il controllo necessario per garantire il rispetto delle disposizioni del paragrafo 2 è assicurato da un ente pubblico in ciascuno Stato membro.

Articolo 4

Ogni Stato membro designa l'organismo d'intervento competente per l'attuazione delle misure previste dal presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

REGOLAMENTO (CEE) N. 987/68 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 1968

che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, prevede la concessione di un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e detta caseina rispondano a determinati requisiti;

considerando che a tal fine occorre definire i prodotti in parola; che, con riferimento alle condizioni di

produzione, è opportuno assimilare alla caseina una parte dei suoi derivati;

considerando che, allo scopo di assicurare ai fornitori di latte scremato il beneficio dell'aiuto, è opportuno che i produttori di caseina o di caseinati incorporino l'aiuto nel prezzo d'acquisto corrisposto a detti fornitori;

considerando che, allo scopo di equilibrare le possibilità di utilizzazione del latte scremato, è indispensabile fissare l'importo dell'aiuto in modo che il ricavato della vendita del latte scremato utilizzato per la produzione di caseina o di caseinati corrisponda al ricavato della vendita del latte scremato utilizzato per la produzione di latte in polvere scremato; che per determinare tali ricavi è in ogni caso possibile, per quanto riguarda il latte scremato in polvere, prendere come base i prezzi praticati nella Comunità; che per la caseina ed i caseinati è invece necessario tener conto dei prezzi del mercato mondiale, in quanto questi influiscono in modo decisivo

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.